

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

Caso n. 11

Infortunio sportivo subito dallo studente durante l'ora di educazione fisica: chi risponde dei danni?

di Dario Covucci

Massima di riferimento

Cassazione civile, sez. III, sentenza 10 aprile 2019, n. 9983

Nella traccia di parere proposta si chiede di valutare se si possa individuare un responsabile per l'infortunio sportivo subito da un minore durante una partita nell'ora di educazione fisica di una scuola elementare, tenuto conto delle particolari condizioni di gioco e della dinamica dell'azione.

Normativa di riferimento

Responsabilità civile	Codice civile Art. 1218 – Responsabilità del debitore Art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito Art. 2048 – Responsabilità civile dei genitori, tutori, prelettori e maestri d'arte
Risarcimento del danno	Codice civile Art. 1223 – Risarcimento del danno Art. 2056 – Valutazione dei danni
Danno biologico	Codice civile Art. 2059 – Danni non patrimoniali

La traccia d'esame

Tizio, studente a un Istituto Comprensivo Statale Elementare, partecipava a una gara di pallamano all'interno della palestra coperta durante l'ora di educazione fisica. Mentre rincorreva Caio, compagno della squadra avversaria che gli aveva sottratto il possesso di palla senza toccarlo, scivolava all'esterno del campo di gioco andando a urtare una panchina di legno ove sedevano i giocatori di riserva. Per effetto della caduta, Tizio riportava lesioni alla bocca guaribili in 30 giorni. L'insegnante di educazione fisica Sempronia, che aveva in precedenza istruito gli alunni sulle regole e i comportamenti da tenere e aveva assistito allo svolgimento di

gioco, interveniva prontamente per le prime cure e informava i genitori di Tizio. Il candidato, inquadrata brevemente la fattispecie, rediga motivato parere richiesto dai genitori di Tizio.

Leggere la traccia: oggetto, rischi e accorgimenti

Al candidato viene chiesto di interrogarsi in merito alle questioni giuridiche che di seguito si evidenziano tra parentesi.

«Tizio, studente a un Istituto Comprensivo Statale Elementare, partecipava a una gara di pallamano all'interno della palestra coperta durante l'ora di educazione fisica. Mentre rincorreva Caio, compagno della squadra avversaria che gli aveva sottratto il possesso di palla senza toccarlo, scivolava all'esterno del campo di gioco andando a urtare una panchina di legno ove sedevano i giocatori di riserva [**Responsabilità civile**]. Per effetto della caduta, Tizio riportava lesioni alla bocca guaribili in 30 giorni [**Risarcimento del danno**] – [**Danno biologico**]. L'insegnante di educazione fisica Sempronio, che aveva in precedenza istruito gli alunni sulle regole e i comportamenti da tenere e aveva assistito allo svolgimento di gioco, interveniva prontamente per le prime cure e informava i genitori di Tizio. Il candidato, inquadrata brevemente la fattispecie, rediga motivato parere richiesto dai genitori di Tizio».

La presente traccia – che riproduce un caso per di più frequente nella realtà – può e deve essere affrontata e risolta sulla base della conoscenza che il candidato deve aver già acquisito degli istituti rilevanti, più che mediante l'applicazione di principi ricavati dalla giurisprudenza pronunciata in materia; la quale, pertanto, verrà di seguito richiamata in minimi cenni.

Inoltre, un errore in cui spesso capita di poter incorrere quando la traccia di un parere è piuttosto breve è quello di trattare frettolosamente i temi giuridici rilevanti, così trascurando di prestare la necessaria attenzione alla struttura logica degli argomenti per la corretta soluzione del quesito.

Un utile **accorgimento** è quello di predisporre una scaletta completa, esauriente e dettagliata da seguire durante la stesura del parere, cercando di equilibrare, anche in termini di spazio, la trattazione dei singoli punti. Questo consente di ottimizzare i tempi e di predisporre un elaborato completo.

Istituti giuridici

Responsabilità civile

La responsabilità contrattuale sorge per effetto di un inadempimento o inesatto adempimento della prestazione dedotta in contratto, salvo che possa imputarsi ad una causa estranea o a impossibilità oggettiva. La responsabilità aquiliana o extracontrattuale, invece, sorge in assenza di qualsiasi preesistente rapporto obbligatorio tra un soggetto detto “danneggiante” e un terzo detto “danneggiato”.

Norma generale di riferimento per la responsabilità contrattuale è l’art. 1218 c.c. che richiede la prova del titolo su cui si fonda il rapporto obbligatorio tra le parti e il danno derivante dall’inadempimento in termini causali. L’attore non deve invece dimostrare, ma semplicemente allegare, l’altrui inadempimento. La giurisprudenza è altresì pacifica nel richiedere che sia il danneggiante-convenuto a dimostrare di aver adempiuto, o di non aver potuto adempiere per causa non imputabile, se intende sottrarsi alla responsabilità ex art. 1218 c.c.

Va inoltre ricordato che la prestazione rimasta inadempita può essere espressamente dedotta nel titolo, ovvero derivare da obblighi di legge, o ancora essere ricostruita in forza del dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) previsto dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Per tal via, in specie, la giurisprudenza ha ricavato i c.d. “obblighi di protezione” e “obblighi di garanzia” che il debitore deve assicurare al creditore.

Norma generale di riferimento per la responsabilità aquiliana è l’art. 2043 c.c. secondo cui «*qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*».

In particolare, perché sussista una responsabilità aquiliana e sorga l’obbligo del danneggiante di risarcire il danno, è necessario provare la ricorrenza dei seguenti presupposti:

- a) il “fatto” – inteso come condotta attiva o passiva – e la sua illiceità;
- b) l’*imputabilità* del fatto illecito al danneggiante;
- c) l’elemento soggettivo che rende il fatto illecito rimproverabile al danneggiante, sotto forma di *dolo o colpa*;
- d) il *nesso causale* tra il fatto illecito e l’evento dannoso (nesso di causalità materiale)
- e) il *danno-conseguenza*, ossia il pregiudizio subito dal danneggiato in conseguenza dell’evento dannoso (nesso di causalità giuridica).

Il danno risarcibile, inoltre, deve essere “ingiunto”, ossia prodotto *non jure* – in assenza di cause di giustificazione come lo stato di necessità e la legittima difesa – e *contra jus*.

Esso, cioè, deve tradursi nella lesione di un interesse o un diritto giuridicamente protetto dall’ordinamento, che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, comprende posizioni soggettive che vanno dai diritti assoluti ai diritti relativi (crediti), fino a includere anche gli “*interessi legittimi*” e le “*chance*”.

Alle ipotesi di responsabilità per colpa si affiancano altre forme di *responsabilità per fatto altrui o aggravata*, nel senso che la responsabilità risarcitoria è accollata al danneggiante a prescindere dal profilo della colpa.

Tra queste ultime, si segnala la “*responsabilità dei genitori e precettori*” di cui all’art. 2048 c.c.

In particolare, l’art. 2048 c.c. prevede che i *maestri d’arte e precettori* rispondono del fatto illecito commesso da allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la sua vigilanza; a condizione che l’allievo o l’apprendista sia capaci di intendere e volere.

Destinatari del precetto sono quindi tutti coloro ai quali il minore è affidato a fini di istruzione, non importa se culturale, artistica, professionale, sportiva.

La responsabilità è limitata ai fatti illeciti commessi nel periodo in cui gli allievi sono sotto la loro sorveglianza, per tale dovendosi intendere non solo il periodo in cui si svolgono le lezioni, ma anche quello della ricreazione, gita scolastica, fino alla riconsegna ai genitori.

La responsabilità indiretta di insegnanti e maestri d’arte si aggiunge, *in via solidale*, a quella del minore chiamato a rispondere del fatto proprio se capace di volere e di intendere, nonché a quella dei genitori chiamati a rispondere in via indiretta *ex art. 2048 primo comma c.c.*, dell’illecito dei figli, ove lo stesso illecito sia conseguenza dell’inadeguatezza dell’educazione da loro impartita.

Quanto alla *prova liberatoria*, va dimostrato di “non aver potuto impedire il fatto”, dimostrando di aver adottato tutte le cautele normalmente appropriate per stato e condizioni della vittima circostanze di luogo, tempo e ambiente, pericolo in cui è maturato l’evento dannoso, la professionalità del sorvegliante.

Ai precettori si richiede peraltro di provare non solo di non aver potuto materialmente impedire l’evento per il suo carattere imprevedibile improvviso e repentino, ma anche di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative o disciplinari idonee a evitare la situazione di pericolo. La difficoltà di tale prova liberatoria rende tale ipotesi di responsabilità assimilabile a una responsabilità oggettiva.

Infine, l’art. 61, legge 11 luglio 1980, n. 312 prevede che, in caso di danni cagionati a terzi da *alunni di scuola statale* per omessa o carente vigilanza da parte del personale direttivo, docente, educativo e non docente, la vittima non può rivolgersi per il risarcimento direttamente al soggetto cui è imputabile la *culpa in vigilando* ma solo allo Stato; la responsabilità del personale scolastico è meramente interna.

Risarcimento del danno

La sanzione prevista in conseguenza di ipotesi di responsabilità civile è il risarcimento del danno

Il danno, patrimoniale e non, comprende tanto il danno emergente quanto il lucro cessante (o mancato guadagno) *ex art. 1223 c.c.*, sia esso diretto o indiretto, purché riconducibile alla serie delle conseguenze prevedibili dell’illecito. Il *danno-conseguenza* – che racchiude le ripercussioni causalmente riconducibili alle condotte, attive o omissive, che lo hanno cagionato – va tenuto distinto dal danno-evento, per tale intendendosi la lesione *non iure* di un interesse tutelato dall’ordinamento, che non può essere risarcito *in re ipsa*.

Il danno, una volta accertato, deve essere quantificato nel suo preciso ammontare. Ove ciò non sia possibile, nemmeno mediante una consulenza tecnica

d'ufficio, al giudice è concesso di liquidare in via equitativa (art. 2056 c.c. in ambito extracontrattuale).

Danno biologico

Il danno biologico è ormai da tempo considerato una particolare categoria di danno non patrimoniale.

In particolare, a seguito delle sentenze gemelle della Corte di Cassazione nn. 8827 e 8828 del 2003 poi seguite dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 26972/2008, esso è stato definito come il pregiudizio derivante dalla lesione del diritto costituzionalmente protetto alla salute e all'integrità fisica.

Ad oggi, del danno biologico è data anche una definizione normativa, quale risulta dall'art. 138, comma 2, lett. a e dall'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), come «*la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito*».

Se la menomazione dell'integrità psico-fisica comporta una riduzione delle capacità reddituali del soggetto, quest'ultima voce dovrà essere risarcita autonomamente, a titolo di risarcimento del lucro cessante.

Per la liquidazione del danno biologico alcune corti hanno elaborato delle "tabelle", che quantificano il danno biologico mediante il riconoscimento di "punti", e lasciano al giudice la facoltà di discostarsi entro limiti predefiniti e di adeguare il risarcimento secondo le circostanze. Tra le più note, vi sono le "tabelle milanesi".

Infine, va ricordato che, come precisato dalle sentenze di Cass. Sezioni Unite n. 26972/2008, il danno non patrimoniale può anche discendere da, ed essere quindi risarcito nell'ambito di, ipotesi di responsabilità contrattuale ovvero da inadempimento (anche da contatto sociale qualificato) ex art. 1218 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

Le questioni giuridiche sottese alla traccia di parere implicano, come si è detto, la conoscenza degli istituti fondamentali richiamati.

Ad ogni modo, lo scopo del presente contributo è anche quello di fornire uno strumento di lavoro per poter affrontare e superare la prova esame.

Sicché per questioni quali:

- la **responsabilità aquiliana** si rimanda allo studio di quanto ampiamente esposto nel commentario giurisprudenziale degli artt. 2043 e 2048 c.c.;
- il **risarcimento del danno** si rimanda allo studio di quanto

ampiamente esposto nel commentario giurisprudenziale degli artt. 1223 e 2043 e ss. c.c.;

- il **danno biologico** si rimanda allo studio di quanto ampiamente esposto nel commentario giurisprudenziale dell'art. 2059 c.c.

La questione fondamentale della traccia: chi risponde per i danni subiti dallo studente durante una gara nell'ora di educazione fisica?

Tanto premesso, un approfondimento particolare meritano certamente le questioni su cui è incentrata la traccia proposta, ossia Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2019, n. 9983.

Tale sentenza ha precisato che il testamento ritrovato in pendenza di un giudizio di divisione può essere fatto valere come titolo delle pretese ereditarie e la richiesta di divisione in base a tale testamento non costituisce domanda nuova.

Poiché si prospetta un esame per l'abilitazione all'esercizio dell'avvocatura che non prevede l'impiego di codici commentati, si ritiene di offrire questo unico "precedente", e di richiedere invece uno svolgimento della traccia più ancorato allo studio "istituzionale" dei temi rilevanti.

Massime commentate

La sentenza più recente della Cassazione

Cass. civ., sez. III, sentenza 10 aprile 2019, n. 9983

La Suprema Corte ha statuito che, in tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c. è necessario:

a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di

una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso;

b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.

Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.

Scaletta

La traccia di parere proposta richiede di organizzare la sequenza degli argomenti con ordine e, soprattutto, di valorizzare le circostanze di fatto enunciate nella fattispecie.

In particolare, la peculiarità del caso sottoposto risiede nel fatto che la sentenza più recente della Suprema Corte è priva di precedenti in termini: pertanto, al candidato è richiesto di risolvere il quesito utilizzando, per lo più, le conoscenze degli istituti generali del diritto civile.

Nella proposta di svolgimento della traccia di parere che sarà sviluppata nella sezione successiva si è ritenuto opportuno utilizzare il seguente schema di trattazione:

- 1) Premessa (cenni in fatto e sintesi delle questioni rilevanti)
- 2) La responsabilità *ex art.* 2048 c.c.
- 3) La responsabilità per infortunio sportivo
- 4) La responsabilità dell'insegnante e della scuola statale
- 5) Soluzione del caso concreto
- 6) Conclusioni.

Svolgimento

1) Premessa (cenni in fatto e sintesi delle questioni rilevanti)

Il quesito sotteso alla traccia in esame richiede di verificare se e in quale misura possa svolgersi un'azione di responsabilità per il risarcimento dei danni subiti da Tizio, alunno dell'insegnante Sempronio e studente presso un Istituto Comprensivo Statale Elementare, a seguito di infortunio sportivo occorso durante una partita di pallamano nell'ora di educazione fisica, all'atto di rincorrere il compagno Caio.

2) La responsabilità x art. 2048 c.c.

Va premesso innanzitutto che la norma di riferimento per la soluzione del caso di specie è l'art. 2048 c.c., che disciplina la “*responsabilità dei maestri e precettori*”. Si tratta di una ipotesi di responsabilità per fatto altrui o aggravata, dal momento che il danneggiante è tenuto a rispondere senza che sia necessario indagare se l'illecito sia rimproverabile a titolo di colpa.

In particolare, l'art. 2048 c.c. prevede che i *maestri d'arte e precettori* rispondono del fatto illecito commesso da allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza; il che vale a condizione che, come nel nostro caso, l'allievo o l'apprendista sia capace di intendere e volere, dovendosi altrimenti applicare la norma speciale di cui all'art. 2047 c.c.

Il precetto normativo si rivolge a tutti coloro ai quali uno studente sia affidato per ragioni di istruzione, di qualunque tipo essa sia, compresa quindi l'educazione fisica o sportiva.

Alla responsabilità dell'insegnante si aggiunge, in solido, quella dello studente che abbia commesso l'illecito e quella indiretta dei di lui genitori, ove si tratti di minore, che rispondono *ex art. 2048*, primo comma, c.c.

3) La responsabilità per infortunio sportivo

Perché si possa configurare una responsabilità a carico dell'insegnante e per essa della istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 2048 c.c. è anzitutto necessario che il fatto illecito sia avvenuto in occasione di attività svolte nel corso dell'orario scolastico e nel periodo in cui il minore danneggiato doveva essere sotto la sorveglianza del personale docente o scolastico. Ciò tuttavia non è sufficiente: laddove si sia verificato un infortunio durante una partita di pallamano a carico di uno studente occorre anche verificare che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara.

In proposito, deve osservarsi che non sempre l'infortunio causato dalla partecipazione ad una attività sportiva, benché da esso siano derivate lesioni personali, porta a ritenere responsabile chi abbia causato un danno. In via generale, infatti, non ricorrere una ipotesi di responsabilità civile laddove l'evento lesivo sia funzionalmente collegato allo svolgersi e alla dinamica propria del gioco.

Tale collegamento funzionale, che rimuove l'antigiuridicità dell'attività lesiva, va però escluso ogni volta che l'atto lesivo sia stato

compiuto allo scopo di nuocere all'avversario, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco.

Ne consegue che è responsabile chi abbia commesso atti al precipuo fine di ledere, anche se la condotta sia stata posta in essere senza violare alcuna norma o regola di gioco; mentre non è responsabile se non ricorre una simile volontà di ledere ovvero nell'ipotesi in cui, violando regole proprie dell'attività sportiva, la condotta lesiva sia a questa funzionalmente connessa.

4) La responsabilità dell'insegnante e della scuola statale

L'insegnante o, nel caso di specie, l'istituzione scolastica risponde per il danno subito dallo studente rimasto vittima di un infortunio sportivo quando non sia stato in grado di impedire il fatto, ovvero non dimostri di aver adottato tutte le cautele normalmente appropriate secondo le circostanze (ad es., per stato e condizioni della vittima, circostanze di luogo, tempo e ambiente), tenuto conto anche del rischio intrinseco allo svolgimento di una determinata attività sportiva, della sua natura agonistica o meno, e della professionalità richiesta all'insegnante.

Più precisamente, chi abbia ricevuto in consegna un discente a fini di istruzione è richiesto di provare non solo che l'evento non poteva essere impedito per il suo carattere imprevedibile, improvviso e repentino; ma anche di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative o disciplinari idonee a evitare la situazione di pericolo.

È di interesse rilevare, proprio per la vicenda proposta, che l'art. 61, legge 11 luglio 1980, n. 312 prevede che, in caso di danni cagionati a terzi da *alunni di scuola statale* per omessa o carente vigilanza da parte del personale direttivo, docente, educativo e non docente, la vittima non può rivolgersi per il risarcimento direttamente al soggetto cui è imputabile la *culpa in vigilando* ma solo allo Stato; la responsabilità del personale scolastico è meramente interna.

Nel caso che ci occupa Sempronia è insegnante presso un Istituto Comprensivo Statale Elementare, al quale è iscritto lo stesso alunno Tizio che, all'interno delle strutture e negli orari scolastici, ha subito un infortunio. Pertanto, legittimata passiva di una eventuale pretesa o azione risarcitoria da parte dei genitori di Tizio non potrà essere direttamente Sempronia, bensì la scuola elementare cui il minore era iscritto.

5) Soluzione del caso concreto

Vediamo quindi come tali principi possano trovare applicazione nel caso sottoposto in concreto.

Ebbene, stando agli elementi di fatto disponibili, è possibile affermare che non si è verificato alcun illecito sportivo, posto che non è avvenuta alcuna azione fallosa o scorretta, e anzi nessun altro giocatore è intervenuto nell'azione di gioco così da interferire con la corsa di Tizio e provocarne la caduta; il che parrebbe escludere in radice la possibilità di imputare al compagno di scuola Caio (e indirettamente ai suoi genitori) qualsivoglia responsabilità civile per il danno patito da Tizio.

Sotto altro profilo, non vi è dubbio che Tizio abbia partecipato a una partita di pallamano organizzata nell'ambito della normale attività didattica – nell'ora di educazione fisica – e all'interno di una struttura scolastica, quindi nel periodo e nel luogo in cui doveva trovarsi sotto la sorveglianza dell'insegnante Sempronia.

In via astratta, quindi, sussiste un presupposto per invocare la responsabilità dell'insegnante, e per essa della scuola, *ex art.* 2048 c.c.; tuttavia, è stato riferito che Sempronia non solo è stata presente durante l'intera partita, ha vigilato sull'operato degli alunni e ha prestato immediate cure a Tizio una volta infortunatosi; ma, in via preventiva, aveva anche illustrato agli studenti le regole da rispettare e i comportamenti da tenere per un gioco corretto.

Invero, si potrebbe sostenere che la scuola potrebbe essere nondimeno chiamata a rispondere per aver collocato all'interno della palestra la panchina di legno contro cui Tizio ha urtato. Sennonché, è noto che i campi da gioco sono dotati al loro esterno di una o più panchine, ben visibile, destinate ai giocatori di riserva. Pertanto, appare arduo attribuire una qualche rilevanza causale alla presenza di un arredo, che costituisce un ordinario completamento del campo di gioco, ben visibile, e non rappresenta quindi un ostacolo imprevisto men che meno una insidia (sul punto v. di recente Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2019, n. 9983).

6) Conclusioni

Per tutto quanto esposto, corre l'obbligo di avvertire i genitori di Tizio che potrebbero non ricorrere circostanze di fatto atte a fondare una azione di responsabilità *ex art.* 2048 c.c. nei confronti dell'Istituto Comprensivo Statale Elementare ovvero dello studente Caio e dei suoi genitori.

L'infortunio subito dal minore Tizio, per quanto spiacevole, sembra rappresentare un evento imprevisto e inevitabile, occorso nell'ambito della normale alea di gioco, che chi vi partecipa accetta, compreso il rischio di poter subire danno. Come si è visto, del resto, pare difficile provare, o anche solo allegare, per chi voglia agire in giudizio, una condotta sportiva posta in violazione di regole del gioco, un comportamento antisportivo o scorretto, o ancor più una volontà da parte di qualche avversario di arrecare pregiudizio a Tizio.

Va tuttavia rilevato che è l'insegnante, e in questo caso la scuola, a dover fornire la prova liberatoria: a fronte dell'addebito rivolto eventualmente dai genitori di Tizio, la scuola convenuta dovrà dimostrare di aver adottato ogni cautela opportuna e apprestato le necessarie condizioni di sicurezza, al di là del caso fortuito per cui il sinistro possa aver avuto origine. Tale onere probatorio, che è proprio della responsabilità aggravata *ex art. 2048 c.c.*, è talora gravoso; ma non parrebbe esserlo, nella specie, dato che l'insegnante Sempronia risulta aver istruito adeguatamente gli alunni, ne ha vigilato l'azione durante la partita, e non ha potuto impedire la brusca azione di gioco che ha coinvolto Tizio.

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX